## TRIBUNALE DI UDINE

## - sezione civile -

Roce 4036/10 crou 4205/11/41

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai signori

magistrati:

Dott. Alessandra Bottan

Dott. Gianfranco Pellizzoni

Dott. Francesco Venier

Presidente

Giudice rel.

Giudice

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo 4036/010 promosso

Da

🤭 spa con l'avv. I

contro

la curatela del fallimento

srl con l'avv.



Letti gli atti;

sentito il relatore;

rilevato che L'

spa contesta i

provvedimento di ammissione al passivo del fallimento

privilegi richiesti in via subordinata, ma con esclusione della prelazione ipotecaria, di cui all'intavolazione presentata in data 28.08.2009 e accordata in data 10.09.2009, in quanto il diritto ipotecario era stato considerato revocabile ex art. 67, primo comma, n. 4, l. fall, essendo stata l'ipoteca iscritta nei sei mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento, sull'assunto che l'ipoteca fiscale prevista dall'art. 77 del dpr. n. 602/73, come modificato dall'art. 16 del d. lgs. n. 46/9 e dall'art. 1 del d. lgs. n. 193/01, va considerata una ipoteca di tipo legale, come tale non revocabile, contemplando la norma citata la revocabilità delle sole ipoteche volontarie e giudiziali ed essendo comunque i crediti di natura

DECRETO Ex aut 98 LE

3.ceceto

tributaria - riscosssi mediante ruolo - non revocabili a mente dell'art. 89 del dpr. n, 602/73;

THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED I

considerato che la curatela fallimentare resiste in giudizio, rilevando che l'ipoteca fiscale è assimilabile a quella giudiziale, in quanto a differenza di quella legale, che sorge a prescindere da un atto di volontà della parte, in forza della legge che la contempla, la stessa si fonda su un autonomo atto di volontà del concessionario e può essere iscritta su tutti i beni del debitore, come quella giudiziale, a differenza di quella legale che viceversa è sempre speciale;

ritenuto che sussistono diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di revocabilità o meno dell'ipoteca fiscale, atteso che secondo un primo orientamento "L'ipoteca fiscale iscrivibile ed iscritta sulla base del ruolo va assimilata all'ipoteca iscritta sulla base di un atto giudiziario, non è qualificabile come ipoteca legale e, qualora non si sia consolidata, è revocabile ai sensi del primo comma, n 4 dell'art. 67 l.fall., in quanto l'ipoteca legale è direttamente prevista dalla legge, onde la garanzia sorge a prescindere da un atto di volontà della parte, ma direttamente in forza della legge che la contempla e vincola il Conservatore ad effettuare l'iscrizione senza che sia necessaria alcuna manifestazione di volontà della parte che ne beneficia, la quale può comunque rinunziarvi, sul rilievo che l'art 2817 cc. in tema di ipoteche legali prevede espressamente che hanno ipoteca legale l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione, i coeredi, i soci ed altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo, lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale..., a significare che la garanzia sorge direttamente dalla legge, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà della parte che ne beneficia, vincolando il Conservatore

Ger

all

er

da

diı

ľi

eq

dε

рı

lerminologia non corrisponde a quella prevista nell'art. 77 d.p.r. 602/99, dato che con tale disposizione il titolo di prelazione del credito non sorge direttamente, laddove il ruolo costituisce solo il titolo per iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati, nell'ambito di una equiparazione del ruolo ad un atto giudiziario, ed è rimessa all'iniziativa del concessionario per la riscossione l'iscrizione dell'ipoteca, pur prevedendo la circolare dell'Agenzia delle entrate del 16/11/2004 che il Concessionario è invitato a iscriverla con tempestività (cfr. Tribunale Vicenza, 05.02.2007, in il Caso .it, Tribunale Macerata, 16.06.2008, in Fallimento, n. 12/08, 1425, Trib. Rimini, 18.07.2011, in il Caso. it. Pe Trib. Genova, 14 marzo 1990, in Fallimento, 1990; 1052, sotto il vigore dell'art. 26 del d. lgs n. 4/1929);

rilevato per contro che un diverso orientamento ritiene non ammissibile l'azione revocatoria di cui all'art. 67, primo comma, n. 4 l. fall. dell'ipoteca fiscale, in considerazione del fatto che tale articolo, mentre prevede esplicitamente la revoca delle ipoteche volontarie e giudiziarie, non menziona affatto le ipoteche legali le quali, pertanto, devono considerarsi escluse, non potendosi equiparare l'ipoteca fiscale a quella giudiziale (cfr. Trib. Alba, 9 giugno 1993, in Fallimento, 1993, 1074, Tribunale Ancona, 22 giugno 2006, in Il Caso. it,, Tribunale Torino sez. 6 fallimentare, sent. n. 3665 del 2009, in www. Ordine Avvocati di Pordenone, Esecuzione Esattoriale, Tribunale Genova, 2.11.2010, in Italia Oggi, 24.11.2010, 37 e Cass., 9 aprile 1999, n. 3462, secondo cui " La cd. "ipoteca cautelare fiscale", prevista dall'art. 26 della legge n. 4 del 1929, ha natura "legale" e non è parificabile all'ipoteca giudiziale, sicché essa resta espressamente sottratta alla revocatoria di cui all'art. 67, n. 4, Legge fallimentare ", in quanto essendo prevista espressamente dalla legge, non è assimilabile all'ipoteca volontaria ed a quella giudiziaria, anche perché la sua iscrizione normalmente precede il sorgere del

Plei

credito, essendo sufficiente l'esistenza delle condizioni di un provvedimento di natura cautelare costituite dal fumus boni iuris e dal periculum in mora e ciò sulla scorta dell'orientamento costante della Suprema Corte di ritenere che l'iscrizione dell'ipoteca legale ha natura di provvedimento cautelare fiscale alla stessa stregua del sequestro conservativo (cfr. Cass. 22 dicembre 1991, n. 12589; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11957; Cass. 27 luglio 1994, n. 7029, Cass. 24 aprile 1996, n. 3883 e da ultimo sulla natura cautelare del provvedimento adottato anche ex art. 22 del d. lgs. n. 472/97 v. Cass., 26/11/2007, n. 24527, secondo cui: "In tema di repressione delle violazioni finanziarie, la Commissione tributaria quando deve valutare se sussiste o meno quel "fondato timore, per l'Amministrazione, di perdere la garanzia del proprio credito", che ostituisce il presupposto necessario per l'emanazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve prendere in considerazione tutti gli elementi indicati dall'Amministrazione, compresi quelli che risalgono a periodi anteriori all'attività di accertamento, che è a base della richiesta di misura cautelare); rilevato che la possibilità dell'iscrizione dell'ipoteca legale a tutela dei crediti erariali era stata inizialmente stabilita dall'art. 26 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni di leggi finanziarie, il quale sanciva la facoltà per l'Intendente di chiedere al Presidente del Tribunale competente l'iscrizione dell'ipoteca legale sui beni del trasgressore e che tale disposizione era stata poi abrogata dall'art. 29 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ( recante Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le

violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662) - e sostituita dell'art. 22 dello stesso

provvedimento legislativo - che prevedeva in base all'atto di

contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al

processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, la possibilità

per l'u propric ffettu hovir errito del ell'a 10 stit obl edi: insi 4lla thi: uri 4 r( sta

co atu

ev

S11

100

sc

ett

ar

san

Juc

per l'ufficio o l'ente, in caso di fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, di richiesta motivata di iscrizione di ipoteca e di fiettuazione del sequestro al Presidente della Commissione Tributaria provinciale e, qualora non esistesse la dovuta giurisdizione, al Tribunale erritorialmente competente ed infine sostituita dalla previsione dell'art. del d. lgs. 27 aprile 2001, n. 193, che nel novellare il primo comma ell'art. 77 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 aveva inserito l'inciso he "Decorso il termine di cui all'art. 50, primo comma, il ruolo ostituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei pobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del fedito per cui si procede";

insiderato che la tesi della revocabilità dell'ipoteca fiscale - sulla scorta lla sua assimilabilità all'ipoteca giudiziale - sostenuta da parte della hiamata giurisprudenza di merito - non appare avere fondamento uridico, non solo alla luce del dato testuale dell'art. 67, primo comma, 4 che fa riferimento alle sole ipoteche volontarie e giudiziali iscritte r debiti scaduti e non anche alle ipoteche legali, ma anche alla luce del stanziale parallelismo fra l'art. 26 della legge n. 4/1929 e le attuali evisioni normative, che portano ad escludere che l'ipoteca fiscale sia similabile quella giudiziale vada quindi ricompresa cessariamente nel novero delle ipoteche legali, avendo essa - secondo costante giurisprudenza di legittimità, oltre che la prevalente dottrina tura cautelare a tutela dei crediti dell'erario, anche in base alla vigente evisione degli artt. 10 - 11 e seguenti del dpr. n. 602/1973 (così come odificati dal d.lgs. 26.02.1999, n. 46 «Riordino della disciplina della scossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 ettembre 1998, n. 337») sulla riscossione dei crediti erariali e in particolare dell'art. 17, primo comma del citato d. lgs n. 46/99 che ancisce la applicabilità generale del sistema di riscossione mediante il volo per tutte le entrate dello Stato, tributarie quanto extratributarie e

Me

del successivo art. 18, che rinviando all'art. 77 D.P.R. 602, implica la natura legale della ipoteca ("v. art. 18: " Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.);

rilevato che le norme richiamate e in particolare gli artt. 11, 15 e 15 bis del dpr n. 602/73 consentono all'amministrazione finanziaria di attivarsi per il recupero dei crediti d'imposta con la procedura di esecuzione forzata anche in via cautelativa, sulla base di ruoli straordinari, qualora il credito non sia definitivamente accertato (ruolo provvisorio), "... quando vi sia fondato pericolo per la riscossione" con la conseguenza che anche l'ipoteca fiscale contemplata dalla attuale normativa – così come quella contemplata sotto il vigore tanto dell'art. 26 della legge n. 4/1929, quanto dell'art. 22 del d- lgs. n. 497/99 - non è assimilabile a quella giudiziale, che invece presuppone l'accertamento definitivo del credito e quindi la sua preesistenza, salvo per quello attinente alle spese liquidate nella sentenza o nel decreto ingiuntivo, ma piuttosto ad un provvedimento di natura cautelare, così come il fermo amministrativo dei beni mobili registrati previsto dagli artt. 86 e 91 n. bis del citato dpr. n. 602/73;

considerato che secondo la definizione dell'art. 11 del dpr. n. 602/73 i ruoli possono essere sia ordinari, che straordinari a tutela del pericolo nella riscossione ("Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione) e che i successivi artt. 14, 15 e 15 bis, distinguono fra iscrizione definitiva e iscrizione a titolo provvisorio a seconda che derivi da

accer

secor

le ri

lell'E

lei

ichi

nte

ei t

ıta:

t.

orr

)C

el

accertamenti soggetti o non più soggetti ad impugnazione (v. art. 14, «econdo cui: " Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli: a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni (1);b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla onte liquidate in base ad accertamenti definitivi; c) i redditi dominicali lei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze atastali; d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie ", nonché " le imposte, i contributi ed i premi nt. 15 in base al quale orrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora efinitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei foli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli mmontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili certati [Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono critte a titolo provvisorio nei ruoli: a) dopo la decisione della ommissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza di due terzi ell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile eciso dalla commissione stessa (2);b) dopo la decisione della ommissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza di 'equarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior nponibile deciso da questa "e art. 15 bis (aggiunto dall'art. 5, D. Lgs. 6 febbraio 1999, n. 46) a mente del quale "In deroga all'articolo 15, ei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti ler l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non lefinitivo ");

ilevato in tal senso che le considerazioni svolte dalla Suprema Corte della citata sentenza del 1999 appaiono ancora pertinenti ed applicabili anche alla novellata disciplina dell'esecuzione esattoriale mediante nuolo, proprio sull'assunto della natura cautelare dell'ipoteca fiscale e

Con-

della sua non assimilabilità a quella giudiziale, che presuppone la preesistenza del credito accertato ( " ... Non può essere condivisa infatti la tesi di fondo prospettata con i tre motivi di ricorso con cui si deduce sostanzialmente l'assimilabilità dell'ipoteca legale in esame, prevista dall'art. 26 della Legge 7.1.1929 n.4, con l'ipoteca giudiziale ai fini dell'esercizio della revocatoria fallimentare nell'ambito dell'ipotesi di cui al n .4 dell'art. 67 comma 1 L.F. Diversa è infatti la sua natura giuridica, disciplina. come diversi sono presupposti Sorta in epoca in cui il sequestro conservativo era consentito unicamente per i beni mobili in quanto solo con il vigente C.P.C. è stato esteso, in base all'art. 671, ai beni immobili, l'ipoteca in questione, pur richiedendo per la sua iscrizione un provvedimento dell'autorità giudiziaria che Nautorizzi, non è assimilabile per i motivi che saranno appresso precisati, all'ipoteca giudiziale e rappresenta sostanzialmente una misura cautelare fiscale che assolve la stessa funzione del sequestro conservativo. Essa è denominata legale in quanto prevista espressamente dalla legge da cui deriva in modo diretto, essendosi ritenuto evidentemente il credito, alla cui garanzia assolve, degno di particolare tutela al pari delle altre ipotesi di ipoteca legale previste dal Codice Civile (art. 2817), per le quali - va sottolineato - sussiste di regola contestualità fra la nascita del titolo per l'iscrizione e l'insorgenza del credito, a differenza di quanto avviene invece per l'ipoteca giudiziale ove (fatta eccezione per le sentenze di condanna alle spese giudiziali) il credito preesiste sempre al titolo che lo riconosce e che consente la costituzione dell'ipoteca. Anzi nell'ipoteca legale in esame la garanzia può costituirsi addirittura in un momento precedente alla formazione del credito dell'Amministrazione Finanziaria, essendo consentita la sua iscrizione sulla base del semplice processo verbale di constatazione, prima ancora della predisposizione e della notifica del verbale di accertamento ... Non può assumere peraltro alcuna rilevanza il fatto che per l'ipoteca legale in esame, al pari

Gyple

dell

si r

tale

con

bon

l'ipc

di c

proj

atta

pre

rile

insi

cura

azi(

sem

tale

può

può

diff

giui

MOI

stes

fall

Sist

Incl

avr

Ger

dell'ipoteca giudiziale e diversamente dalle altre ipotesi di ipoteca legale, si richieda un provvedimento dell'autorità giudiziaria, non accertando la provvedimento l'esistenza di un credito ma solo la presenza delle condizioni proprie di ogni provvedimento di natura cautelare: "fumus boni iuris" e "periculum in mora ... Ogni possibilità di assimilazione fra l'ipoteca giudiziale e quella legale ed in particolare con l'ipoteca fiscale di cui si discute deve essere pertanto esclusa non solo in via generale, ma proprio ai fini dell'applicazione dell'art, 67 comma 1 n.4 L.F., potendosi attagliare solo alla prima la sua particolare disciplina sulla necessità di preesistenza del credito rispetto al titolo che consente l'iscrizione. ");

evato pertanto che il dato testuale appare a questo Collegio insuperabile - ove si consideri come la disposizione invocata dalla curatela - di cui all'art. 67, primo comma, n. 4 l. fall. - faccia riferimento alle sole ipoteche volontarie e giudiziali e disponga l'esperibilità della azione revocatoria fallimentare soltanto in danno di queste ultime, sempre che ricadano nel periodo sospetto e non siano già consolidate e tale elencazione appare essere tassativa, atteso che l'ipoteca fiscale non può dirsi volontaria, perché prescinde dalla iniziativa del debitore, né può qualificarsi come giudiziale, alla luce dell'illustrata sostanziale differenza tra il ruolo e la sentenza o il lodo e gli altri provvedimento giurisdizionali costituenti titolo per l'iscrizione ( provvedimenti monitori, verbali di conciliazione, ecc...), con la conseguenza che la stessa può esser annoverata solo fra le ipoteche legali e la riforma fallimentare è stata attuata in un periodo successivo alla novella del sistema della riscossione, per cui ove il legislatore avesse voluto includere l'ipoteca fiscale - legale nel novero di quelle revocabili, lo avrebbe specificamente indicato ( v. in senso conforme Tribunale Genova, 2.11.2010, in Italia Oggi, 24.11.2010, 37 e per un argomento analogo sotto il vigore dell'art. 26 della legge n. 4/1929 Corte d'Appello Genova 27.1-11.4.1995, confermata poi dalla Suprema Corte nella

Gpa:

richiamata sentenza, che aveva in conclusione notato come "Nè del resto può ritenersi irrilevante anche indipendentemente da tali esaustive considerazioni, che la legge non faccia espressa menzione in tale normativa delle ipoteche legali, non potendosi certamente attribuire a mera dimenticanza la sua mancata inclusione, specie se si tengano conto le diversità evidenziate con le ipoteche giudiziali.");

rilevato d'altro canto che - ad ulteriore conferma della non revocabilità dell'ipoteca fiscale - milita anche la considerazione circa la non revocabilità delle entrate di natura tributaria a mente del disposto dall'art. 89 D.P.R. 602/73 secondo cui "I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267", con la conseguenza che non si vede come l'esenzione da revocatoria dei versamenti effettuati all'erario nel Reperiodo sospetto, che possono andare ad incidere sulla par condicio creditorum, tanto quanto l'ipoteca fiscale, possa essere trattata diversamente dall'iscrizione delle garanzie per la riscossione del credito, sussistendo con tutta evidenza un interesse generale alla riscossione del gettito erariale, che nel consentire all'amministrazione finanziaria l'utilizzo della procedura di esecuzione forzata in via cautelativa, sulla base di ruoli sia non definitivi che straordinari, anche qualora il credito non sia definitivamente accertato è stato valorizzato dal legislatore escludendone la sottoposizione al regime degli effetti pregiudizievoli per i creditori previsti dalla sezione terza del capo terzo della legge fallimentare, essendo altrimenti del tutto incoerente un sistema legislativo che consentisse da un lato l'iscrivibilità legale dell'ipoteca in base al ruolo a garanzia dei crediti erariali e dall'altro la sua revocabilità al pari di quelle volontarie o giudiziali;

rilevato in tal senso che proprio la mancata menzione nell'art. 89 del citato dpr. n. 602/73 delle ipoteche fiscali, consente di concludere che il

Glen

leg

pre

nΟ

CO

m

ciı

in

d€

CC

al

16

C

n

p

gislatore non le ha nemmeno prese in considerazione come atti pegiudizievoli; in quanto rientrando nel novero delle ipoteche legali, on sono ricomprese nella previsione dell'art. 67 l fall.;

onsiderato infine che l'ipoteca fiscale non appare revocabile neppure a nente dell'art. 67, secondo comma, l. fall. (a prescindere dalla ircostanza che nel caso in esame tale norma non è stata neppure invocata dal giudice delegato, né dalla curatela fallimentare; su cui gravava l'onere di dimostrare la conoscenza dello stato di dissesto del debitore al momento dell'iscrizione), in quanto in tale ipotesi contemplata dalla normativa concorsuale - palesemente non assimilabile all'iscrizione dell'ipoteca fiscale, ove non esiste un negozio giuridico alla base della costituzione della garanzia reale, ma la mera previsione normativa del diritto dell'erario di cautelare le sue ragioni - sono revocabili i soli atti costitutivi di diritti di prelazione per debiti contestualmente creati ( da intendersi non come simultaneità assoluta, ma come contemporanea volontà delle parti di porre in essere il negozio principale e quello di garanzia, anche se realizzati con atti diversi), con la conseguenza che - secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità - le ipoteche legali sono revocabili solamente nel caso in cui venga impugnato il negozio da cui deriva l'ipoteca, previa dimostrazione della circostanza che lo stesso è stato stipulato fraudolentemente e con la consapevolezza di ledere la par condicio con lo scopo di costituire la garanzia (v. per tutte Cass.,, 15/11/1974, n. 3623 e da ultimo 28/05/2003, n. 8544, secondo cui: "In tema di azione revocatoria fallimentare, l'espressione, adoperata dall'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, secondo cui sono revocabili, fra l'altro, gli atti "costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati", si riferisce al caso in cui il diritto di prelazione sorga come effetto giuridico di un atto negoziale diretto a crearlo e, quindi, esclusivamente come effetto di una dichiarazione di

Clu

volontà delle parti e non per diretta volontà della legge, come avviene per le ipoteche ed i privilegi legali. Ne consegue che non è revocabile il privilegio speciale del venditore di cui all'art. 2762 cod. civ., atteso che il creditore ha diritto alla prelazione sin dal momento in cui sorge il suo credito ed in virtù di una valutazione legale relativa alla causa, mentre l'attività del creditore diretta alla trascrizione del titolo ha il solo scopo di rendere opponibile il privilegio agli altri creditori);

ritenuto pertanto che il ricorso appare fondato e da accogliere, con ammissione al passivo in via di prelazione ipotecaria;

considerato che appare equa la compensazione delle spese, alla luce dei contrastanti indirizzi giurisprudenziali in materia;

p. q. m.

accoglie il ricorso e pertanto ammette al passivo la ricorrente con la prelazione ipotecaria richiesta;

compensa fra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi.

Udine, li 30.09.2011.

Il giudice rel.

G. Pellizzoni

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

A Bottan

DEPOSITATO INCANCELLERIA

- (UNZIONARIO GIUDIZIARIC Dagrafa/piaasuuti